



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55

Direzione Sezione Arbitrale

Regolamento della CA FTC

Disciplina

edizione luglio 2014

Con aggiunta disposizioni emanate in luglio 2014 dopo pubblicazione del regolamento della CA, delle disposizioni date alle discussioni obbligatorie della stagione 2014/2015 come pure sul promemoria regionale per gli arbitri della stagione 2014/2015 e riprese sul promemoria per gli arbitri della stagione 2015/2016.

1. Principi e misure disciplinari

1.1. Basi legali¹

- Statuti ASF (art. 82)
- Statuti FTC (art. 13)
- Regolamento della Commissione arbitri FTC (ed. 2014)
- Regolamento ASF per arbitri e arbitri-assistenti (RAAS, ed. 2001)
- Regolamento ASF per istruttori e ispettori degli arbitri (RIIA, ed. 2012)

1.2. Principi generali

- ¹ I criteri fondamentali che stanno alla base di ogni decisione nei confronti di un arbitro² sono:
 - ^a Disponibilità
 - ^b Professionalità
- ² La disponibilità di un arbitro è fissata dalle esigenze minime per ogni stagione alle quali egli deve attenersi (numero di partite, partecipazione ai corsi obbligatori). Queste esigenze sono indicate dalla CA FTC e avallate dal Comitato FTC all'inizio di ogni stagione.
- ³ La disponibilità di un istruttore-ispettore è regolata dal rispettivo Regolamento e consiste nel rispetto delle esigenze minime per ogni stagione quanto a partecipazione allo svolgimento dei corsi d'istruzione ed all'impiego dei coach, secondo le direttive dei rispettivi dicasteri.
- ⁴ La professionalità rappresenta l'insieme delle norme di etica sportiva e delle disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività di arbitro, istruttori e coach.

1.3. Campo d'applicazione

- ¹ Le sanzioni disciplinari possono essere comminate nei confronti di un arbitro o di un arbitro assistente, di un istruttore-coach o accompagnatore nell'ambito delle gare di competenza della FTC, comprese le competizioni organizzate a livello intercantonale e durante i corsi di formazione.

¹ Abbreviazioni: DO (Discussione obbligatoria) - ASF (Associazione Svizzera Football) - CA ASF (Commissione arbitri dell'Associazione Svizzera Football) - FTC (Federazione Ticinese Calcio) - CA FTC (commissione arbitri)

² Se non specificato diversamente, per "arbitro" si intendono le funzioni di arbitro e di arbitro assistente.



- ² Le infrazioni amministrative dei quadri nelle funzioni di arbitro, coach o istruttore sono giudicate esclusivamente dalla CA FTC. Le infrazioni disciplinari dei quadri sono oggetto di segnalazione alla CA ASF ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 degli Statuti ASF.
- ³ Le infrazioni amministrative degli arbitri debuttanti nel corso del primo semestre di attività comportano di regola una sanzione limitata al richiamo. In caso di ripetute negligenze, il Dicastero Disciplina può proporre sanzioni adatte alle circostanze, nel rispetto del presente regolamento.
- ⁴ **Contatti con i media:** nessun arbitro, istruttore, coach o accompagnatore è autorizzato a commentare in pubblico decisioni proprie o di colleghi. Ogni richiesta deve essere autorizzata dalla commissione arbitri nella persona del preposto.
- ⁵ Un arbitro non istruttore non può prendere posizione su questioni tecniche. Eventuali domande devono essere indirizzate alla CA FTC.
- ⁶ Nel rispetto dell'etica professionale (estese alla pratica arbitrale), gli arbitri devono astenersi da conversazioni tramite i social network quali FaceBoock@, Twitter@ ecc. riferite a partite arbitrate o da arbitrare. Questo permette agli arbitri di evitare qualsiasi fraintendimento di parole espresse pubblicamente. L'arbitro è responsabile delle sue esternazioni sul campo così come da considerazioni espresse tramite social network.
- ⁷ **Politica:** è vietato usare la funzione di arbitro, istruttore, coach o accompagnatore a scopi politici.

1.4. Misure disciplinari

- ¹ Sono previste misure disciplinari per inadempienze nell'applicazione delle direttive amministrative prima della partita, nella redazione del rapporto di gara, nel rispetto delle direttive sulle convocazioni, nell'etica sportiva e nel rispetto del Regolamento CA FTC, di statuti e regolamenti diversi.
- ² La CA FTC su proposta del Dicastero Disciplina può determinare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - ^a Primo richiamo
 - ^b Secondo richiamo
 - ^c Multa fino a 2'000 franchi
 - ^d Sospensione fino a 10 giornate, oppure a tempo fino a 6 mesi
 - ^e Stralcio definitivo dall'elenco ufficiale degli arbitri
- ³ Lo stralcio per gravi violazioni dei doveri, per grave comportamento antisportivo nell'esercizio delle funzioni di arbitro o istruttore-ispettore e per comprovati fatti o situazioni personali che ledono l'indispensabile rapporto di fiducia, è pronunciato dalla CA FTC.
- ⁴ Lo stralcio dall'elenco ufficiale per incapacità tecnica (insufficiente disponibilità, ripetute assenze ai corsi obbligatori e/o mancato ossequio delle convocazioni) è disposto dalla CA FTC. La procedura prevede che l'arbitro venga invitato a prendere posizione, circa la sua intenzione di proseguire o rinunciare all'attività arbitrale. Il mancato riscontro equivale alla rinuncia tacita.
- ⁵ Dell'applicazione delle misure disciplinari nei confronti di arbitri, assistenti arbitri, istruttori, coach e accompagnatori sono responsabili i club della FTC ai quali essi sono affiliati.

1.5. Prontuario delle misure disciplinari



- ¹ Il Prontuario delle misure disciplinari (allegato al Regolamento) è lo strumento vincolante per l'applicazione di misure appropriate ai singoli casi. L'entità dei singoli provvedimenti è di regola fissa. Nei casi di etica sportiva, essa può variare a dipendenza della gravità della mancanza.
- ² La riduzione della sanzione può essere applicata nella constatazione di circostanze atte ad attenuare il giudizio. Le ragioni ed i criteri della riduzione devono essere obbligatoriamente enunciati.
- ³ A seconda del caso, la CA FTC può, oltre all'eventuale misura disciplinare, assumere una decisione relativa alla qualifica dell'arbitro, se essa si fonda su motivi tecnici. Tale misura, che può giungere fino alla perdita della qualifica, non può in nessun caso essere considerata un provvedimento disciplinare.

2. Procedura disciplinare

2.1. Responsabilità delle decisioni

- ¹ Il segretariato FTC o un membro della CA FTC informano il Dicastero disciplina che assume i riscontri del caso e successivamente:
 - ^a formula la decisione in base al presente Regolamento, oppure
 - ^b delega la decisione al segretariato FTC, secondo l'art. 2.4 cpv. 2, oppure
 - ^c propone alla CA FTC l'apertura di un'inchiesta, secondo l'art. 2.5.
- ² Le seguenti mancanze amministrative sono regolate direttamente dal segretariato FTC, con comunicazione in copia al Dicastero, in applicazione del presente Regolamento:
 - mancata osservanza delle direttive nei controlli prepartita
 - mancato rispetto delle direttive sulle convocazioni per l'annuncio di un'assenza
 - rapporto di gara incompleto e/o impreciso (errori formali)
 - invio mancato o tardivo del rapporto ed altre mancanze amministrative
 - mancata, errata, tardiva comunicazione telefonica del risultato
- ³ Le ripetute mancanze amministrative sono oggetto di una proposta di decisione del Dicastero.

2.2. Inchieste

- ¹ Secondo la gravità e la complessità dell'infrazione, la CA FTC può ordinare un'inchiesta. L'avvio dell'inchiesta deve essere comunicato agli interessati.
- ² La CA FTC decide le eventuali misure cautelative da applicare per la durata dell'inchiesta, che possono estendersi fino alla sospensione dall'attività. Un arbitro sospeso dall'attività arbitrale è di regola tenuto a frequentare i corsi di formazione ufficiali.
- ³ Le inchieste vengono di regola svolte direttamente dal Dicastero disciplina in collaborazione con un membro della CA.
- ⁴ In casi particolarmente complessi, la CA può demandare lo svolgimento di un'inchiesta alla Commissione inchieste della sezione disciplinare della FTC. Il Dicastero disciplina garantisce la sua disponibilità in tutte le fasi dell'inchiesta. Gli atti conclusivi dell'inchiesta, con l'eventuale proposta di provvedimenti, vengono trasmessi al Dicastero che formula successivamente alla CA FTC la proposta di decisione.



- ⁵ Se nel corso di un'inchiesta dovessero emergere elementi di particolare gravità imputabili all'arbitro quali per esempio, la corruzione e simili, la competenza per la sanzione sarà attribuita al Comitato FTC.
- ⁶ L'arbitro è tenuto a collaborare e a dar seguito alle convocazioni per le audizioni previste dall'inchiesta.

2.3. Recidiva

- ¹ L'arbitro che ripete un'infrazione o commette un'infrazione di simile natura a quella per la quale è stato pronunciato un provvedimento disciplinare, incorre nella recidiva. Questo concetto è considerato:
 - ^a per inadempienze relative alla professionalità, sull'arco della stagione in corso.
 - ^b per errori tecnici e per infrazioni all'etica sportiva, sull'arco di una fino a un massimo di 5 stagioni, in base alla loro gravità.
- ² La recidiva consiste nell'aumento minimo della sanzione prevista, sia per le misure di squalifica che per le multe (art. 2.3 cpv. 2 a,b).
- ³ La recidiva è indicata nella comunicazione della sanzione.

2.4. Applicazione delle sanzioni

- ¹ I provvedimenti disciplinari sono trasmessi ai diretti interessati (arbitri, assistenti arbitri, istruttori, coach, accompagnatori) ed ai club FTC ai quali essi sono affiliati.
- ² Ogni misura disciplinare è comunicata al Dicastero consulenza che, secondo necessità, può attivare un consulente per l'assistenza al diretto interessato.
- ³ Le multe e le sospensioni passano in giudicato, trascorso il termine di ricorso. Le giornate di squalifica sono calcolate in base al calendario ufficiale FTC per la categoria rispettiva a quella dell'arbitro. Non è ammesso il differimento delle sospensioni.
- ⁴ Di regola, una sospensione ha effetto esclusivamente su gare di campionato e coppa e non su partite amichevoli o di tornei.
- ⁵ La sospensione è scontata secondo quanto disposto al cpv. 3, anche se l'arbitro fruisce di un periodo di congedo.

3. Disposizioni finali

3.1. Casi particolari non menzionati

Casi particolari e speciali non contemplati dal presente Regolamento e dal rispettivo Prontuario delle misure disciplinari, saranno esaminati, decisi e sanzionati dalla CA, sentito il Dicastero.

3.2. Altre misure provvisoriale non disciplinari

In situazioni particolari, un arbitro o istruttore-ispettore può essere temporaneamente sollevato dai suoi incarichi, a sua tutela e quale misura cautelativa. A seconda del caso, la CA FTC può sentire il parere dell'interessato e concordare con lui la misura.

3.3. Rimedi di diritto

Ad eccezione dello stralcio tecnico (art. 82 cpv. 4 Statuti ASF) contro le decisioni della CA FTC in materia disciplinare è dato ricorso al Tribunale Sportivo della FTC (Regolamento amministrativo del Tribunale Sportivo FTC). Ogni decisione deve contenere l'avvertimento relativo ai mezzi d'impugnazione.



3.4. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente l'approvazione da parte del Comitato della FTC e dopo averne data informazione a tutte le persone interessate.

Il presente Regolamento con le relative aggiunte è approvato dalla Commissione Arbitri della FTC

Giubiasco, 1 luglio 2014

il Presidente della CA FTC, Silvio Papa

il Segretario della CA FTC, Domenico Palmieri

Ratifica del Comitato della Federazione Ticinese di Calcio

Giubiasco, 1 luglio 2014

il Presidente della FTC, avv. Luca Zorzi

il Segretario generale della FTC, Domenico Martinello



Prontuario delle misure disciplinari

edizione luglio 2014

allegato al Regolamento disciplinare della DSA FTC

provvedimento - squalifica	multa
-------------------------------	-------

1. Inadempienze sul campo da gioco

1.1.	arrivo tardivo al campo di gara	richiamo	
1.2.	inizio tardivo di una gara per inadempienza arbitrale	richiamo	
1.3.	mancata osservanza delle direttive nei controlli prepartita	richiamo ⁽¹⁾	
1.4.	procedura inadeguata per il rinvio della gara	1 giornata	CHF 50
1.5.	mancata osservanza delle direttive nella procedura di protesta	richiamo	CHF 50
1.6.	direzione di gara ufficiale con la partecipazione di un familiare	1 giornata	CHF 50

2. Inadempienze amministrative

2.1.	mancata notifica di un giocatore ammonito	2 giornate	CHF 100
2.2.	mancata notifica di un giocatore espulso	4 giornate	CHF 100
2.3.	mancata notifica di un allenatore/dirigente/gl allontanato	1 giornata	CHF 100
2.4.	errate generalità di giocatore ammonito/espulso	1 giornata	CHF 50
2.5.	rapporto di gara incompleto o impreciso / invio tardivo o mancato invio del rapporto / altre mancanze amministrative	richiamo ⁽¹⁾	CHF 30
2.6.	mancata/tardiva/errata comunicazione telefonica del risultato	richiamo ⁽¹⁾	CHF 20
2.7.	mancata conferma del rapporto di gara in sede di ricorso	2 giornate	CHF 100
2.8.	mancata collaborazione in occasione di un'inchiesta	1 giornata	CHF 100

3. Convocazioni

3.1.	mancato rispetto delle direttive per l'annuncio di un'assenza	richiamo ⁽¹⁾	CHF 50
3.2.	(come 3.1.) nei 3 gg. prima della gara	richiamo ⁽¹⁾	CHF 100
3.3.	mancata presenza a una gara senza giustificazione	2 giornate	CHF 100
3.4.	rifiuto immotivato o ingiustificato di convocazione	1 giornata	CHF 50
3.5.	direzione di una gara amichevole senza autorizzazione	1 giornata	CHF 50
3.6.	direzione di un torneo senza convocazione ufficiale	1 giornata	CHF 50
3.7.	trasferimento di convocazione a un collega senza permesso	1 giornata	CHF 50

4. Etica sportiva

4.1.	mancato rispetto delle direttive per arbitri ed arbitri assistenti operanti in terna	da richiamo a 1 giornata ⁽³⁾	CHF 50
4.2.	mancanza di collegialità in terna durante e dopo la gara	2 giornate	CHF 50
4.3.	comportamento offensivo nei confronti di un collega in terna	da 3 a 5 giornate ⁽³⁾	CHF 100
4.4.	apprezzamenti non appropriati verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri durante o al termine della gara	da richiamo a 1 giornata ⁽³⁾	
4.5.	comportamento non corretto verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 1 a 3 giornate ⁽³⁾	CHF 100
4.6.	comportamento offensivo e/o minaccioso verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 2 a 5 giornate ⁽³⁾	CHF 150
4.7.	molestie fisiche o vie di fatto verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 5 giornate a stralcio ⁽³⁾	CHF 200

5. Assenza ai corsi/test obbligatori

5.1.	assenza ingiustificata alle Discussioni obbligatorie/test fisico	⁽²⁾	CHF 100
5.2.	assenza ingiustificata ad altri corsi di formazione	⁽²⁾	⁽³⁾

6. Errori tecnici

6.1.	mancata espulsione / sospensione prematura della gara senza validi motivi / errore nella durata della gara / errore tecnico che comporta la ripetizione di una gara	⁽²⁾ ⁽³⁾	
------	---	-------------------------------	--

7. Contatti con la stampa / Pubblicità politica

7.1.	Contatti senza autorizzazione / Uso della funzione per scopi politici	da 3 giornate	+ CHF 150
------	---	---------------	-----------

⁽¹⁾: delega della decisione al segretariato FTC

⁽²⁾: decisione tecnica secondo Regolamento DSA FTC / vedi art. 1.5.3 del Reg. Disciplinare

⁽³⁾: provvedimento secondo gravità / vedi art. 1.5.1 del Reg. Disciplinare